

N. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

**CONVENZIONE FRA L'UNIONE E I COMUNI DI
CASTELRAIMONDO, ESANATOGLIA, FIUMINATA, GAGLIOLE,
MATELICA, PIORACO E TREIA PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(N.I.V.).**

PREMESSE

1. La premessa narrativa e gli atti indicati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire in modo unitario e coordinato, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto l'istituzione in forma associata di un Ufficio per la gestione delle competenze relative al Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.), con particolare riferimento alle attività di valutazione della performance con gli scopi e secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
2. I Comuni con l'approvazione della presente convenzione delegano le funzioni, i procedimenti e le attività collegate, all'Unione. L'esercizio

unificato delle funzioni ricomprende i compiti e le attività già eventualmente poste in essere negli enti locali di provenienza relativi all'oggetto.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'attività dell'Ufficio associato è finalizzata a:

- Perfezionare e migliorare l'azione amministrativa mediante l'applicazione di regole comuni ed uniformi tra gli Enti associati;;
- Verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi, anche mediante tempestivi interventi di correzione, in rapporto tra costi e risultati;
- Ottimizzare la spesa pubblica locale;
- Dotare ciascun Ente di un comune sistema di valutazione dei risultati e di pesatura delle posizioni organizzative, volto all'applicazione di criteri uniformi per tutti gli Enti aderenti;
- Mettere in grado i Comuni dell'Unione di approntare gli strumenti organizzativi e procedurali tesi a dare sostanza agli adempimenti normativi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000, nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 286/1999 nel D.Lgs. 27.10.2010 n. 150 e nei contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti i Dirigenti/Responsabili e i dipendenti degli enti locali.
- Effettuare attività di monitoraggio e valutazione della performance e dei risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, a seguito delle attività ed iniziative finanziate attraverso le risorse destinate all'incentivazione del personale e della dirigenza
- Effettuare la valutazione dei dirigenti - responsabili e, se richiesto dal Comune, del Segretario Comunale, finalizzata all'attribuzione

dell'indennità di risultato ed a fornire al Sindaco di ogni Comune interessato e al Presidente dell'Unione di Comuni elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e le capacità dirigenziali.

- Effettuare la valutazione e la graduazione della posizione di responsabilità di servizio attraverso apposita metodologia;

- Collaborare alla formulazione della metodologia permanente di valutazione ai sensi di legge e di CCNL, per la valutazione del personale, non titolare di posizione organizzativa, utile ai fini della produttività e garantire il supporto ai Responsabili nel processo di valutazione.

ART. 3 – ATTIVITÀ E COMPETENZE

1. L'Ufficio associato svolge in via esclusiva le funzioni di valutazione, finalizzate all'esercizio di poteri di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo. Esso costituisce un'unità operativa esterna e indipendente dell'assetto direzionale di ogni Ente.

2. Scopo finale dell'attività dell'Ufficio è l'effettuazione di analisi e valutazioni finalizzate ad offrire una chiara conoscenza degli amministratori ed agli operatori in merito all'andamento dell'attività dell'Ente nel suo complesso e gradatamente per tipologie di servizi erogati.

3. L'attività esplicita dal N.I.V consisterà nelle funzioni previste dalla normativa di settore, ed a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle seguenti attività:

- monitoraggio circa il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- attività di consulenza e monitoraggio per l'elaborazione e l'attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa, anche tramite specifiche relazioni annuali, nonché per le eventuali revisioni periodiche al sistema stesso;
- individuazione delle criticità circa il funzionamento dei sistemi di cui sopra e loro comunicazione tempestiva agli organi di direzione politica, nonché alle autorità competenti in materia.
- validazione della Relazione sulla performance, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
- verifiche e garanzia circa la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo, della valutazione annuale dei dirigenti di vertice finalizzate all'attribuzione ad essi dei premi;
- verifiche circa la correttezza normativa dei sistemi di misurazione, valutazione e controllo, adottati dall'ente;
- promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità;
- espressione del proprio parere in merito ai regolamenti dell'ente in materia di controllo interno;
- verifiche circa i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunità;

- eventuali ulteriori funzioni e compiti attribuiti dalle disposizioni normative agli organismi indipendenti di valutazione e ai servizi di controllo interno.

4. L'organismo indipendente supporta, a richiesta, gli uffici dei singoli associati nell'applicazione degli Istituti Contrattuali e comunque svolge funzioni per i quali i C.C.N.L. od altre norme prevedono l'attività del N.I.V. L'eventuale pesatura preventiva del Peg e del Piano delle performance avviene su richiesta dei Comuni e viene effettuata entro 30 giorni dalla data di trasmissione dei documenti.

5. Ai membri dell'Ufficio dovranno essere garantiti da parte degli uffici comunali tutti i necessari supporti per l'espletamento delle funzioni, essi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere oralmente o per iscritto informazioni agli uffici.

6. Le attività sopra descritte costituiscono le funzioni di base che verranno indistintamente svolte per l'Unione. Ciascun comune aderente potrà usufruire di ulteriori prestazioni e attività rispetto a quelle sopra citate previa specifica richiesta con oneri a proprio carico.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI REFERTO

1. L'Ufficio si rapporta per l'organizzazione del lavoro, la definizione degli obiettivi e per le problematiche trasversali con la Giunta dell'Unione e con il suo Presidente. Le attività attinenti a singoli associati sono svolte con diretta attività di referto nei confronti del Sindaco e degli organi competenti.

L'Unione, attraverso il suo Presidente, di concerto con la Giunta, oltre alle attribuzioni stabilite da altri articoli, provvede:

- Al coordinamento delle attività dell'Ufficio;

- Alla definizione con atti di indirizzo delle funzioni e delle attività necessarie al corretto funzionamento dell'Ufficio sulla base delle istanze dei singoli enti associati;

- Prendere atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di adesione all'ufficio associati da parte di altri Comuni ed a concordare l'eventuale recesso da parte di singoli enti.

2. Eventuali attività di report su singoli servizi sono richiesti dagli organi esecutivi dei Comuni, con specifica nota che individui le attività richieste e gli obiettivi attesi.

3. L'Ufficio concorda con gli Enti le modalità di trasmissione dei dati e dei referti, al fine della semplificazione delle attività e degli adempimenti.

ART. 5 – SEDE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

L'Ufficio associato avrà sede presso la sede operativa dell'Unione ma si riunirà anche presso le sedi dei diversi Comuni associati.

ART. 6 – NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL

N.I.V.

1. L'Ufficio associato viene individuato dall'Unione a seguito di avviso pubblico secondo la normativa vigente, e tale nomina verrà poi formalizzata dal Presidente dell'Unione Montana.

L'Ufficio si avvale anche dei dati forniti dai singoli enti, anche attraverso il referente comunale appositamente nominato dai singoli Comuni .

2. L'Ufficio unico sarà costituito in forma di organo monocratico, nominato per tre anni, nell'ambito di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. La nomina avviene nell'ambito di esperti con documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni sulla base dei requisiti previsti dalla CIVIT. Non possono far parte del N.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina o che abbiano in corso con l'Ente rapporti di lavoro dipendente o altri rapporti continuativi di collaborazione. All'atto dell'accettazione dell'incarico i componenti si impegnano a non partecipare ad alcuna selezione bandita dall'Ente per un periodo di cinque anni successivi al termine dell'incarico.

4. La revoca del N.I.V. avviene con provvedimento motivato dell'organo di governo competente alla nomina nel caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell'incarico.

5. Il N.I.V., al momento del suo insediamento, stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTO SPESE

1. I costi per il servizio svolto dall'ufficio vengono finanziati autonomamente da ciascun associato, che provvederà annualmente a rimborsare l'Unione Montana della quota riportata qui di seguito:

- Comuni sotto 1.000 abitanti: euro 300,00
- Comuni con popolazione tra 1.000 e 3.000 abitanti: euro 600,00;
- Comuni con popolazione tra 3.000 e 5.000 abitanti: euro 1.000,00
- Comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti: euro 1.500,00

- Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: euro 2.000,00.

2. Tali spese si riferiscono al compenso del N.I.V.. per ciascun ente aderente.

Ad esse si aggiungono per ogni Comune aderente le seguenti spese, a rimborso dei costi di segreteria e personale sostenuti dall'Unione Montana in qualità di Ente capofila:

- Comuni sotto 3.000 abitanti membri dell'Unione: euro 150,00

- Comuni oltre 3.000 abitanti membri dell'Unione e Comuni non membri: euro 300,00.

Tali importi potranno essere aggiornati con delibera di Giunta dell'Unione trasmessa ai soggetti aderenti.

ART. 8 – DURATA DELL’UFFICIO ASSOCIATO

1. Ciascun N.I.V. è nominato per la durata di tre anni. L’Ufficio associato cesserà:

- Per esaurimento del fine per cui era stato istituito;
- Disposizioni di legge;
- Recesso dalla Convenzione dei Comuni aderenti.

È consentita l’adesione all’Ufficio associato da parte di altri enti, anche non membri dell’Unione Montana, tramite adesione successiva alla presente Convenzione e previo assenso dell’Unione Montana.

ART. 9 – RECESSO

Ciascun aderente può recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso di almeno tre mesi.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, si potrà fare ricorso all'autorità giudiziaria competente.

ART. 12 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. L'Ufficio Associato potrà avvalersi di prestazioni di personale già utilizzato dai Comuni. L'Unione, per tale collaborazione, riconoscerà ai Comuni, quando e se previsto in base all'istituto giuridico utilizzato, il rimborso della prevista retribuzione del CNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, secondo le modalità stabilite dagli accordi di collaborazione tra i Comuni stessi e l'Unione.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quanto stabilito dagli atti regolamentari di natura generale dell'Unione.

3. Dalla data di entrata è abrogata ogni precedente regolamentazione o disciplina adottata in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente - Unione Montana Potenza Esino Musone – Matteo Cicconi

Il Sindaco – Comune di Castelraimondo - Renzo Marinelli

Il Sindaco – Comune di Esanatoglia - Luigi Nazzareno Bartocci

Il Sindaco – Comune di Gagliole – Sandro Botticelli

Il Sindaco – Comune di Matelica - Masismo Baldini

Il Sindaco - Comune di Pioraco – Matteo Cicconi

Il Vice-Sindaco – Comune di Treia - David Buschittari